

CONCLUSIONI per gli APPELLANTI

Voglia la Corte di Appello,

in integrale riforma della sentenza impugnata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, **accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti appellanti a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3 L. 335/1995 a decorrere dall'**1.4.2018** o dalla diversa data ritenuta di giustizia; e conseguentemente:

In via principale,

b) condannare l'INPS a pagare ai ricorrenti appellanti le somme dovute in conseguenza dell'accertamento di cui sopra, determinate ai sensi di legge, tenendo conto dei redditi da essi percepiti in xxxxxxxx, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

In via subordinata,

c) condannare l'INPS a pagare le seguenti somme, come maturate ad agosto 2019:

- euro **4.624,91** al ricorrente appellante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- euro **6.196,73** alla ricorrente appellante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

o la diversa somma ritenuta di giustizia, nonché le ulteriori somme maturate e maturande finché ne permangano i requisiti di legge, tenendo conto dei redditi da essi percepiti in xxxxxxxx, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.

In ulteriore subordine,

d) condannare l'INPS a pagare le seguenti somme, come maturate ad agosto 2019:

- euro **4.624,91** al ricorrente appellante xxxxxxxxxxxxxxxx

- euro **6.196,73** alla ricorrente appellante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In ogni caso,

e) condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite del doppio grado da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art.4 co.1 bis del Decreto Ministeriale n. 55/2014.

CONCLUSIONI per l'APPELLATO

Voglia la Corte d'appello di Milano sez. lav. così decidere:

-**nel merito** respingere il ricorso dei sigg. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx perché carente di prova ed infondato in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e competenze.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2021 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 212/21 che ne ha respinto le domande di accertamento del diritto all'assegno sociale con decorrenza dall'1 aprile 2018 e di condanna al pagamento dei ratei arretrati e maturati sino ad agosto 2019,

quantificati nella misura di €4.624,91 per XXXXXXXXXXXX e di €6.196,73 per XXXX XXXXXXXXXXXX, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.

Premesso di essere coniugi e cittadini xxxxxx, residenti presso il comune di XXXXXX XXXXXX dal 2 febbraio 2008 e dall'8 aprile 2018 nel comune di XXXXXX; di essere titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dal 10 giugno 2010; di essere titolari di pensione minima nel paese di origine- pari ad €2.654,88 annuali per l'appellante XXXXXXXXXXXXXXX ed €1.545,36 annuali per l'appellante XXX XXXXXX; di essere l'appellante XXXXXXXXXXXXX proprietario di un immobile di famiglia dove alloggia con la moglie XXXX nei brevi periodi che entrambi trascorrono in xxxxxxxx; di essersi assentati dall'Italia, dove vivono con il figlio, la nuora ed il nipotino, dal 2008 per brevi periodi, indicati in modo specifico nel ricorso di primo grado, in occasione delle ferie annuali o per motivi familiari; di aver entrambi presentato nel marzo 2018 domanda di riconoscimento di assegno sociale, avendo raggiunto il requisito dei dieci anni di soggiorno in Italia e disponendo degli ulteriori requisiti anagrafici e reddituali, respinte dall'istituto con provvedimento del 6 aprile 2018 con la motivazione della mancanza del requisito del soggiorno legale continuativo; di aver proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego, parimenti respinto con la motivazione che "dalla verifica del passaporto è stato possibile accertare per il richiedente periodi di soggiorno all'estero per complessivi 358 giorni nel decennio di riferimento" così che sarebbe stata verificata "l'insussistenza del requisito della c.d. soglia massima, risultando abbondantemente superato il limite di 300 giorni" nell'ultimo decennio che comporta l'interruzione della continuità del soggiorno in Italia; con un unico articolato motivo di gravame gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato il requisito del soggiorno legale e continuativo.

In proposito, la difesa degli appellanti rileva che l'ente appellato applica una prassi interpretativa, secondo cui un numero di assenze dal territorio nazionale superiore a trecento giorni, nel decennio precedente la domanda, farebbe venir meno la

sussistenza del requisito del soggiorno legale e continuativo.

Nella prospettazione del gravame, al contrario, tale criterio interpretativo – accolto dal primo giudice – non sarebbe previsto da alcuna disposizione applicabile nel caso di specie e neppure dai documenti interni dell'istituto previdenziale – in particolare le circolari ed i messaggi richiamati nella delibera di rigetto - nei quali il riferimento alla permanenza sul territorio dello stato riguarda la sospensione dell'erogazione dell'assegno già riconosciuto, nell'ipotesi di assenza per oltre 30 giorni all'anno.

Di conseguenza, non sussistendo alcun criterio legale basato sul mero computo dei giorni di assenza, la valutazione dovrebbe essere operata individuando il centro degli interessi, della dimora abituale o del radicamento territoriale, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.

Nell'appello, vengono allora esaminate le questioni relative alla continuità dei titoli di soggiorno, alla continuità della residenza anagrafica, alle risultanze probatorie documentali e testimoniali in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio.

In primo luogo, per quanto riguarda la successione dei titoli di soggiorno – che presuppone la verifica del soggiorno dello straniero sul territorio nazionale – gli appellanti richiamano la circolare dell'istituto 2 dicembre 2008 n.105 che individua appunto la copia dei permessi/titoli di soggiorno quale documentazione che fornisce la prova del soggiorno legale per il periodo richiesto dalla legge, sul presupposto che il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato alla verifica, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, del soggiorno del cittadino straniero nello stato, evidenziando come fosse pacifico nel caso di specie che, nei dieci anni precedenti la domanda della prestazione, i signori XXXXXX erano stati titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari e, successivamente, dal 2010 quali soggiornanti di lungo periodo.

Analogamente, nel ricorso di primo grado era stata offerta la prova della residenza anagrafica continuativa nel decennio antecedente la domanda: sul punto, la tesi esposta nel gravame è che, essendo gravato il richiedente l'assegno sociale della

prova di aver fissato e mantenuto in Italia il centro dei propri interessi familiari, morali e sociali, la continuità della residenza anagrafica per il decennio antecedente offrirebbe appunto tale prova, alla luce delle garanzie che la normativa in materia assicura, in particolare l'art. 7 III comma D.P.R. 223/1989 che impone al cittadino straniero iscritto all'anagrafe di rinnovare all'ufficiale dell'anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata da quest'ultimo.

D'altro canto, la difesa degli appellanti richiama altre ipotesi in cui l'iscrizione anagrafica è considerata strumento idoneo a provare la continuità del soggiorno – tra cui quella del conseguimento della cittadinanza italiana - e sottolinea come i comuni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX non abbiano mai messo in dubbio che gli appellanti avessero in tali comuni la loro dimora abituale così che il diniego dell'I.N.P.S. sarebbe del tutto immotivato.

Quanto, infine, alla prova testimoniale offerta al fine di dimostrare l'elemento soggettivo della determinazione dei signori XXXXX di abitare stabilmente nel luogo di formale residenza, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto inattendibili i testi XXXXXX escussi all'udienza del 26 ottobre 2020: il primo giudice ha motivato l'inattendibilità di questi ultimi per essere, rispettivamente, figlio e nuora degli allora ricorrenti, e dunque legati da un vincolo di parentela con gli stessi, senza, tuttavia, indicare in sentenza alcun riferimento ad un elemento oggettivo che potesse incidere sulla attendibilità delle dichiarazioni rese in giudizio dai medesimi.

Nella prospettazione del gravame, il tribunale, una volta ammessi i testi sul presupposto che non vi fossero elementi ostativi ai sensi dell'art.246 c.p.c., avrebbe dovuto motivare l'inattendibilità delle loro rispettive dichiarazioni sulla base di circostanze oggettive, ovvero l'incertezza, la contraddittorietà o l'implausibilità delle testimonianze rese, senza poter invocare il vincolo di parentela di per sé, una volta ritenuto che non fosse ostativo alla loro ammissione quali testimoni.

Peraltro, notano gli appellanti che le deposizioni testimoniali dei signori XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX avevano avuto un esito chiaro e non contraddittorio nel ricordare le limitate assenze dall'Italia dei rispettivi genitori e suoceri, dovute a ferie annuali o a motivi di salute, essendo gli stessi impegnati nella vita familiare, soprattutto nel sostegno alla cura del nipotino.

Da ultimo, la difesa degli appellanti critica la decisione gravata per non aver correttamente inquadrato la questione della distribuzione degli oneri probatori, ritenendo decisivi, sotto il profilo della prova contraria, i timbri apposti sul passaporto: nell'ottica dell'impugnazione, invero, tale elemento sarebbe del tutto inidoneo non solo a fornire una piena prova contraria alla presunzione della presenza del titolare sul territorio nazionale conseguente alla continuità dei titoli di soggiorno e di residenza anagrafica, ma sarebbe altresì inidonea a fornire una prova indiziaria sulle circostanze della presenza o assenza del titolare sul territorio nazionale.

Ciò in quanto, prima di tutto, alcuna norma impone la conservazione del passaporto la cui validità è scaduta così che alcun argomento di prova contraria potrebbe ricavarsi dal fatto che l'interessato non possa esibire un passaporto scaduto da tempo - nel caso di specie di otto anni prima - dovendosi ritenere che considerare la conservazione del passaporto quale unica e decisiva prova per dimostrare la dimora abituale rappresenti un onere illogico e inutilmente gravoso, in presenza di altri strumenti per accertare la sussistenza di tale requisito.

In secondo luogo, perché i timbri spesso non sono leggibili o sono apposti in modo disordinato ovvero ancora non sono regolarmente apposti ed in terzo luogo, in quanto non sono apposti per gli spostamenti interni alla c.d. area Schengen.

Da ultimo, nel gravame si richiama la sussistenza degli ulteriori requisiti per la prestazione richiesta - ovvero permesso di lungo periodo, età superiore a 66 anni e 7 mesi e condizioni reddituali - dimostrata documentalmente e non contestata dalla controparte.

L'appellato I.N.P.S. ha resistito, concludendo, nel merito, per il rigetto dell'appello in quanto infondato.

Disposto con decreto collegiale del 5 gennaio 2022 che l'udienza di discussione originariamente fissata per il 20 gennaio 2022 fosse rinviata all'udienza del 24 febbraio 2022 e sostituita dallo scambio di note scritte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 D.L. 30 dicembre 2021 n.228 e 221 IV comma D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito in L.77/2020, ritualmente depositate dalle parti tali note, la causa è stata decisa come da separato dispositivo riportato in calce.

Il gravame è fondato e deve essere accolto.

Premesso che nel giudizio di primo grado l'istituto previdenziale non ha contestato la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della prestazione per cui è causa, limitandosi a ribadire la tesi già espressa in via amministrativa della mancanza del requisito del soggiorno legale e continuativo nei dieci anni precedenti la domanda amministrativa, l'affermazione formulata per la prima volta nel giudizio di appello della mancata prova dell'esistenza del requisito reddituale, prima che infondata alla luce della documentazione già prodotta avanti il tribunale, è inammissibile per non essere mai stata prospettata in precedenza.

Perciò, la questione devoluta come controversa nel gravame è esclusivamente quella relativa alla dimostrazione del requisito del soggiorno legale e continuativo: sul punto, rileva il collegio che, come già affermato da questa corte in altra precedente decisione che si intende richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c. (cfr.: Corte Appello di Milano 2 ottobre 2019 n.1680/19), in forza dell'art.20 X comma D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito in L.6 agosto 2008

n.133, “a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Il legislatore (...) ha fissato, per gli <<aventi diritto >>, un oggettivo criterio di radicamento temporale al territorio, sintetizzato dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano (...) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno e (...) la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all’arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale” (così: Corte Appello Milano n.1680/19 cit.).

In altri termini, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno rende “ irrilevante l’allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall’art.14 della Convenzione dei diritti dell’uomo “(così: Cass. ord. 30 settembre 2019 n.24241; cfr. nello stesso senso : Cass. 25 giugno 2019 n.16989; Cass. 29 agosto 2016 n.17397; cfr. anche: Cass. 19 settembre 2017 n.21564 in materia di indennità speciale di disoccupazione agricola).

Nella fattispecie in esame, ritiene il collegio che il requisito di cui si discute, nei termini in cui è stato definito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità appena ricordata – e dunque non connesso ad una soglia massima di giorni di assenza, come

non correttamente ritenuto dal primo giudice, seguendo la tesi dell'istituto previdenziale - sia stato dimostrato dagli odierni appellanti attraverso le risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado.

Infatti, i coniugi XXXXXX non solo sono stati presenti legalmente sul territorio nazionale nel decennio antecedente la rispettiva domanda amministrativa – come dimostra la continuità dei titoli di soggiorno- ma hanno prescelto il territorio nazionale come “centro dei propri interessi e della propria dimora abituale”: in tal senso, depone, prima di tutto, l'ininterrotta residenza anagrafica, quale risulta dai certificati prodotti sin dal primo grado di giudizio, nei comuni di XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXX, con decorrenza nel primo dal 2 febbraio 2008, e nel secondo, in cui si sono trasferiti appunto da XXXXXXXXXXXXX, dall'8 aprile 2018.

Ciò in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora di una persona in un dato luogo, concorrendo ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (cfr. sul punto: Cass. 14 marzo 1986 n.1738, secondo cui tale stabile permanenza sussiste anche nel caso di temporaneo allontanamento, sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali).

In secondo luogo, gli allora ricorrenti avevano allegato nel ricorso introduttivo di non aver lasciato il territorio nazionale negli anni 2008, 2012, 2017 – in quest'ultimo anno il signor XXXXXXXXXXXXX solo per pochi giorni in agosto – ed indicato in modo specifico i temporanei periodi di assenza, dal 2010 ricostruibili attraverso i passaporti depositati in giudizio, con l'eccezione, sempre per il XXXXXXXXXXXXX di alcune assenze indicate per pochi giorni nell'agosto 2015 e, come detto, nell'agosto 2017, non risultanti dai timbri apposti sui documenti in questione.

Inoltre, per confermare il mancato allontanamento dall'Italia nel 2008 e la breve assenza per ferie nel 2009, oltre che per confermare quanto non evidenziato documentalmente, i coniugi XXXXX avevano offerto una prova testimoniale – indicando come testimoni i familiari XXXXX e XXXXXXXXXXXXX - che il tribunale ha ammesso, ma ha valutato inattendibile per il legame di parentela – e affinità – con gli interessati, non considerando, quindi, che il figlio e la nuora dei richiedenti l'assegno sociale hanno confermato in modo concorde e plausibile che, negli anni 2008 e 2009, i rispettivi genitori e suoceri rimasero in Italia per aiutarli in occasione della nascita del figlio – e nipotino degli appellanti- e di un incidente accaduto al teste XXX XXXXX, mentre negli anni successivi, in generale, rientravano nel paese di origine solo per le ferie di agosto, salvo che nel 2016, in cui vi rimasero per più tempo, per alcuni problemi di salute propri e di parenti stretti rimasti nel paese di origine.

Ora, ritiene il collegio, sulla scorta dei principi di diritto sopra menzionati, che, pur ammettendo, come allegato dagli appellanti, che gli stessi si siano assentati dalla dimora abituale in Italia nel decennio precedente la domanda amministrativa per circa 329 giorni la signora XXXX e circa 428 giorni il signor XXXXX, tali allontanamenti dal territorio nazionale – pari ad una media di 32,9 giorni all'anno per la prima e di 42,8 giorni all'anno per il secondo - non valgano a smentire quel radicamento intenso ed abituale con il luogo prescelto dai coniugi XXXXX quale centro dei propri interessi e della propria dimora abituale, trattandosi di assenze episodiche e di breve durata, giustificate – negli anni in cui si sono verificate – dal godimento delle ferie estive nel paese di origine ovvero da problemi di salute.

E ciò anche a prescindere dalle - fondate - censure che nell'appello sono rivolte alla sentenza impugnata sia con riferimento alla dichiarata inattendibilità dei testimoni in ragione del vincolo parentale e di affinità con gli interessati – dovendo, come è noto, l'attendibilità di un teste essere valutata dal giudicante alla stregua di elementi di natura oggettiva, quali la precisione e la completezza della deposizione, le possibili contraddizioni e così via, e di carattere soggettivo, quali la credibilità delle

dichiarazioni in relazione alle qualità personale, ai rapporti con le parti e all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (cfr. ex plurimis: Cass.12 settembre 2019 n.22796) - sia con riferimento alla valutazione, in termini di assolvimento dei rispettivi oneri probatori, della mancata produzione in giudizio dei passaporti – ampiamente scaduti - precedenti a quelli depositati in giudizio e rilasciati nel 2010, da cui risulta un timbro di ingresso a settembre 2010, ma non il timbro di uscita.

Di conseguenza, deve dichiararsi il diritto degli appellanti a percepire l'assegno sociale con decorrenza dall'1 aprile 2018 e per l'effetto l'ente previdenziale appellato deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e quantificati sino al deposito della domanda giudiziale, senza alcuna contestazione di controparte, in €4.624,91 in favore dell'appellante XXXXX XXX e in €6.196,73 in favore dell'appellanteXXXXXXXXXX, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.

Il regolamento delle spese di lite segue il principio della soccombenza così che l'istituto deve essere condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in € 5.900, oltre spese generali e oneri accessori di legge, di cui € 3.900, oltre spese generali ed accessori di legge, per il primo grado ed € 2.000, oltre spese generali ed accessori di legge, per il presente grado, in relazione al valore, alla complessità della controversia ed all'espletamento dell'attività istruttoria in primo grado, spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari degli appellanti.

P.Q.M.

in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 212/21, accerta il diritto degli appellanti a percepire l'assegno sociale con decorrenza dall'1 aprile 2018 e per l'effetto condanna l'ente appellato al pagamento dei relativi ratei maturati e

quantificati sino al deposito della domanda giudiziale in €4.624,91 in favore dell'appellante XXXXXXXXXXXX e in €6.196,73 in favore dell'appellante XXXXX xxxxx, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;

condanna l'istituto appellato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate complessivamente in € 5.900, oltre spese generali e oneri accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Milano, 24 febbraio 2022

Il Presidente estensore

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX